



N. 5

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI BESENZONE PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - APPROVAZIONE

L'anno Duemiladodici questo giorno Quattordici del mese di Gennaio alle ore 12,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE SINDACO
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
-------------------	-----------------	------------------

- *Partecipa il Vice Segretario Comunale* **Dr. MASSIMO AMPOLLINI**

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune di Castell'Arquato, in località Fornace Fulgoni, dispone di specifica struttura destinata al ricovero di cani randagi, denominata "*Il rifugio del cane*";

- che la convenzione a suo tempo stipulata con il Comune di **Besenzone**, per l'accoglimento di cani randagi, è scaduta che il Comune medesimo ha richiesto un ulteriore convenzionamento;

Visto lo **schema di convenzione** all'uopo redatto dagli uffici comunali;

Inteso pertanto approvarlo;

Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la convenzione tra il Comune di Castell'Arquato e il Comune di Besenzone per il servizio di "custodia di cani randagi" presso la struttura "*rifugio del cane di Castell'Arquato*", che, composta da N. 7 articoli, si **allega** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- la nuova convenzione avrà durata di anni **uno** con decorrenza dal **01.01.2012**;

- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario interverrà nella sottoscrizione della suddetta convenzione;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI BESENZONE PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - APPROVAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
E IL COMUNE DI BESENZONE
PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI"
PRESSO LA STRUTTURA
"RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO"**

(Approvata con deliberazione G.C. n. del)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI BESENZONE PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO".

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di in Castell'Arquato, presso la residenza Municipale in Piazza Municipio, n. 3, tra i signori:

1 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Castell'Arquato**, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00230250334;

2 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Besenzone**, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00255060337;

PREMESSO

– che La Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*" ha ribadito l'obbligo – peraltro preesistente – che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione G.C./C.C. n. del il Comune di **Besenzone** ha approvato la convenzione con il Comune di **Castell'Arquato** per il servizio di custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione G.C./C.C. n. del il Comune di **Castell'Arquato** ha approvato la convenzione con il Comune di **Besenzone** per il servizio di custodia dei cani randagi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il servizio ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali rinvenuti nel territorio comunale di **Besenzone** ed ospitati presso il Rifugio del Cane di Castell'Arquato, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della

vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

Art. 2 – Obblighi dei Comuni

Compete al Comune di Castell'Arquato:

1 – accudire gli animali custoditi provvedendo a tutte e loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, etc.), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;

2 – provvedere alla pulizia giornaliera dei box;

3 - collaborare con il Servizio Anagrafe Canina del Comune di **Besenzone**;

4 – realizzare schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia da inserire nel sito web del Rifugio del Cane di Castell'Arquato;

5 – garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, etc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale).

Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate tempestivamente all'Anagrafe Canina del Comune di **Besenzone**;

6 – farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, profilassi antiparassitaria, prestazione veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni;

7 – attivare iniziative – anche in collaborazione con l'Anagrafe Canina di **Besenzone**, e progetti a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e di favorirne l'adozione;

8 – predisporre una “*scheda comportamentale*” per i cani con problematiche particolari e attivare gli eventuali percorsi educativi individuati per migliorare il comportamento ai fini dell'adozione;

9 – gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni e volontari singoli;

10 – garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, anche su richiesta del Comune di **Besenzone**;

11 – l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione.

Resta a carico del Comune di Besenzone:

- 1** – la cattura dei cani randagi nell’ambito territoriale di competenza;
- 2** – il trasporto dei cani presso la struttura comunale di Castell’Arquato;
- 3** – il pagamento del corrispettivo così come stabilito nel successivo art. 5
- 4** – il costo per l’inserimento di microchip nei cani conferiti: il Comune di **Besenzone** potrà incaricare, per l’esecuzione dell’intervento, il personale medico-veterinario di fiducia, oppure potrà avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;
- 5** – il costo della sterilizzazione, nel caso di conferimento di cani di sesso femminile: anche in tal caso il Comune di **Besenzone** potrà decidere se eseguire l’intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Art. 3 – Fruttori della struttura

Possono usufruire della struttura:

- 1** – cani recuperati sul territorio comunale di **Besenzone**, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;
- 2** – cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

Art. 4 – Limite di ospitalità

Il Comune di **Besenzone**, nel periodo di validità della presente convenzione, potrà ricoverare presso la struttura comunale di Castell’Arquato un numero massimo di **3 (tre)** cani.

Ogni eventuale eccedenza verrà comunque valutata sulla base della situazione di popolamento del canile di Castell’Arquato.

Art. 5 – Corrispettivo

I costi a carico del Comune di **Besenzone**, oltre a quelli già specificati nel precedente **punto 2**, sono i seguenti:

- **Euro 900,00/anno, iva esclusa**, per la riserva dei **3 posti**, indipendentemente dal numero di cani apportati presso la struttura;
- **Euro 1,50/giorno, iva esclusa**, per ciascun cane effettivamente conferito presso la struttura;

Per ogni eventuale singolo ricovero eccedente il numero massimo stabilito, viene inoltre stabilita una quota di **Euro 2,00 più iva** per ogni giorno e per ogni cane.

Il pagamento (*semestrale*) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti farà scaturire a favore del Comune di Castell'Arquato gli interessi di legge.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni **uno** con decorrenza dal **01.01.2012 al 31.12.2012**.

Non è consentito il tacito rinnovo. E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, ovvero in caso di gravi e fondate motivazioni.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Besenzone

.....

Per il Comune di Castell'Arquato

.....

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2012

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 24 1 12. e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01 04.2011 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
